



Bruxelles, 6.5.2014
COM(2014) 249 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2013

{SWD(2014) 148 final}

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2013

**INTRODUZIONE – LA POLITICA DI CONCORRENZA DELL’UE, UNO
STRUMENTO PER RECUPERARE LA COMPETITIVITÀ EUROPEA**

Nel 2013, l’economia europea ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa. Le azioni politiche intraprese a livello dell’UE hanno contribuito a ripristinare la fiducia e a creare le basi per imboccare nuovamente un percorso di crescita. Tuttavia, non è il momento per abbassare la guardia. Se l’Unione europea vuole lasciarsi alle spalle la crisi e rilanciare l’economia europea deve andare oltre. L’Europa ha bisogno di adeguamenti strutturali, di una ripartizione efficace delle risorse e di un aumento della produttività. Per ottenere l’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che rimane al centro dell’agenda politica europea per questo decennio, è fondamentale stimolare la competitività in tutta l’UE.

La competitività è un concetto complesso e pluridimensionale. La relazione sulla competitività mondiale del Foro economico mondiale (WEF) definisce la competitività come *l’insieme delle istituzioni, delle politiche e dei fattori che determinano il livello di produttività di un paese*¹. Secondo la relazione della Commissione europea sulla competitività europea, alla base della competitività vi sono gli accordi istituzionali e di politica microeconomica che creano le condizioni necessarie affinché le imprese possano svilupparsi e prosperare e affinché la creatività e l’impegno individuale siano ricompensati². Gli strumenti della politica di concorrenza aderiscono perfettamente a entrambe le descrizioni.

Inoltre, lo studio del Parlamento europeo del 2013³ sulla politica di concorrenza ha concluso che *la concorrenza svolge un ruolo cruciale nella promozione di fattori di crescita economica quali la produttività e l’innovazione. Ciò significa che la politica di concorrenza, che intensifica la concorrenza, stimola la crescita.*

Ciò vale per tutti gli strumenti della politica di concorrenza: l’applicazione della normativa antitrust può contrastare i tentativi delle imprese dominanti di tenere nuovi operatori lontani dal mercato, impedendo loro di competere efficacemente e può creare le condizioni per una riduzione dei prezzi dei fattori produttivi per l’industria UE; il controllo delle concentrazioni può mantenere i mercati aperti ed efficienti; la politica degli aiuti di Stato protegge il mercato interno dalle distorsioni e aiuta ad orientare le risorse pubbliche verso obiettivi volti a potenziare la competitività.

Inoltre, la concorrenza e la politica di concorrenza sono parte integrante delle condizioni generali necessarie affinché prosperi l’innovazione. Esse incentivano le imprese innovative e quelle di nuova costituzione, incoraggiano le aziende a diventare più efficienti e promuovono la concessione di sovvenzioni destinate a stimolare la R&S e l’innovazione.

¹ Foro economico mondiale, The Global Competitiveness Report 2013-2014, disponibile all’indirizzo: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

² SEC(2011) 1188 final, parte 1: Commission Staff Working Paper, European Competitiveness Report 2011.

³ The Contribution of Competition Policy to Growth and the EU2020 Strategy, IP/A/ECON/ST/2012-25, disponibile all’indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET\(2013\)492479_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET(2013)492479_EN.pdf)

La politica di concorrenza favorisce la competitività in un contesto globale. Infatti, una sana concorrenza nel mercato unico prepara le aziende europee a operare su mercati globali e ad avere successo. Essa è altresì alla base di una politica industriale moderna, come risulta dalle disposizioni del trattato di Lisbona sull'industria (articolo 173 del TFUE), che stabilisce che le azioni intraprese dall'UE e dagli Stati membri si debbano svolgere “nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali”.

Inoltre, la politica di concorrenza è la necessaria controparte della normativa sul mercato unico. L'effetto positivo delle misure di regolamentazione sulle strategie e sugli investimenti delle imprese, infatti, può essere compromesso in assenza di una corretta applicazione delle norme del mercato unico e della concorrenza.

La regolamentazione in materia di aiuti di Stato e l'applicazione delle norme sulla concorrenza svolgono un ruolo significativo anche per la strategia Europa 2020 e la realizzazione delle sue iniziative prioritarie. In particolare, le azioni in materia di politica di concorrenza favoriscono la messa in atto di iniziative quali “L'Unione dell'innovazione”, “Una politica industriale per l'era della globalizzazione”, “Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” e “Un'agenda digitale europea”.

Nel 2013, tutti gli strumenti di applicazione delle norme sulla concorrenza hanno contribuito a promuovere la crescita e la competitività nell'economia europea. L'applicazione delle norme antitrust ha scoraggiato e sanzionato la frammentazione artificiale del mercato interno. È stata sviluppata una strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato volta a promuovere politiche di spesa pubblica orientate alla crescita. Sono state prese decisioni importanti in settori di rilevanza strategica quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, l'economia digitale e l'energia. La cooperazione internazionale nell'elaborazione di politiche di concorrenza e nell'applicazione della normativa in questo campo ha contribuito ad affrontare le sfide poste dalla crescente internazionalizzazione delle imprese.

Infine, il 2013 ha segnato due tappe importanti per la politica di concorrenza dell'UE. Innanzitutto, a dieci anni di distanza dall'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003⁴, che all'epoca inaugurò una nuova era nell'applicazione delle norme antitrust dell'UE, si è fatto il punto della situazione e si è riflettuto sulla necessità di ulteriori miglioramenti. In secondo luogo, l'11 giugno la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulle azioni di risarcimento dei danni per violazione delle norme antitrust⁵, un provvedimento a lungo atteso dalle parti interessate e una priorità politica per l'attuale Commissione. Il dibattito su questi temi – e sui temi affrontati dalla presente relazione – ha animato il dialogo strutturato costante tra la Commissione e il Parlamento europeo nel corso dell'anno (cfr. la sezione 8 sul Dialogo sulla concorrenza con altre istituzioni e, per maggiori dettagli, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

1. PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ COMBATTENDO I CARTELLI

Il successo delle imprese europee dipende in larga misura dalla competitività dei prezzi. I costi dei fattori produttivi gonfiati artificialmente da comportamenti e strutture di mercato anticoncorrenziali incidono in modo negativo sulla competitività dell'Europa nei mercati

⁴ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

⁵ COM(2013) 404 final: proposta di direttiva relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, disponibile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html>.

mondiali e sulle sue prospettive di crescita globali. Va da sé che costi di produzione più elevati si traducono anche in prezzi finali più alti per i consumatori europei.

È di vitale importanza, quindi, applicare con fermezza la normativa relativa ai cartelli, che spesso riguardano beni produttivi e beni intermedi e per questo sono oggetto delle politiche di contrasto della Commissione in quest'area. Negli ultimi anni, diverse indagini sono riuscite a smantellare una serie di cartelli che avevano gonfiato i prezzi dei fattori produttivi e arrecato gravi danni alla competitività dell'UE⁶.

La Commissione ha inoltre concluso un caso di questo tipo nel 2013: nel mese di luglio ha sanzionato cinque fornitori di componenti per automobili (Sumitomo, Yazaki, Furukawa, S-Y Systems Technologies (SYS) e Leoni), per un totale di 141 791 000 EUR, per il fatto di aver partecipato ad uno, o a più di uno, dei cinque cartelli formati per la fornitura di cablaggi alle case automobilistiche Toyota, Honda, Nissan e Renault. I cartelli coprivano tutto lo Spazio economico europeo (SEE)⁷. I cablaggi rappresentano un insieme di cavi che trasmettono segnali o energia elettrica collegando computer di bordo a vari componenti integrati in un'automobile, e spesso sono descritti come il "sistema nervoso centrale" della vettura.

La normativa relativa ai cartelli rende più trasparente il settore dei servizi finanziari: i casi dei derivati sui tassi d'interesse

I derivati sui tassi d'interesse sono prodotti finanziari utilizzati da banche o società per gestire il rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi d'interesse. Essi traggono il loro valore dal livello di un tasso d'interesse di riferimento quale, ad esempio, il LIBOR – tasso d'interesse interbancario sulla piazza di Londra, utilizzato per diverse valute tra cui lo yen giapponese (JPY) – o l'EURIBOR, tasso d'interesse offerto sui prestiti interbancari in euro, utilizzato appunto per l'euro.

Il cartello dei derivati su tassi d'interesse denominati in euro (EIRD) ha operato dal settembre 2005 al maggio 2008. Le parti del procedimento sono Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale. Il cartello aveva come obiettivo quello di distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per tali derivati. Gli operatori finanziari di diverse banche discutevano le proposte della loro banca per il calcolo dell'EURIBOR, nonché le loro strategie di prezzo e di trading. È stata avviata un'azione legale anche nei confronti di Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan e l'inchiesta svolta in relazione al comportamento di queste tre società proseguirà nell'ambito del normale procedimento contro gli accordi di cartello.

Nel settore dei derivati sui tassi di interesse in yen (YIRD), la Commissione ha scoperto sette diverse violazioni bilaterali di una durata compresa tra 1 e 10 mesi nel periodo 2007-2010. La collusione includeva discussioni tra gli operatori finanziari delle banche partecipanti su alcune proposte per formare il tasso LIBOR in yen. Occasionalmente, gli operatori coinvolti si scambiavano informazioni commercialmente sensibili relative o alle posizioni di trading o a future proposte per la formazione del LIBOR in yen (in un caso anche in relazione ad alcune proposte future per l'Euroyen TIBOR – il tasso interbancario giapponese). Le banche coinvolte in una, o in più di una, delle infrazioni sono UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup e JPMorgan. L'intermediario R.P. Martin ha agevolato una delle violazioni, utilizzando i suoi contatti con diverse banche del panel del LIBOR in yen, che non hanno partecipato all'infrazione, allo scopo di influenzare le loro proposte per la formazione del LIBOR in yen. Nel contesto della stessa inchiesta, la Commissione ha inoltre aperto un procedimento contro l'intermediario finanziario ICAP. Tale indagine prosegue nel contesto del normale procedimento contro gli accordi di cartello.

Queste decisioni trasmettono un chiaro messaggio, indicando che la Commissione è determinata a combattere e punire i cartelli nel settore finanziario. Una sana concorrenza e la trasparenza sono infatti fondamentali affinché i mercati finanziari funzionino correttamente, al servizio dell'economia reale e non per gli interessi di pochi.

Un'altra tendenza degli ultimi anni è la scoperta di cartelli nel settore dei servizi. Attualmente la Commissione si sta occupando di diversi casi di cartelli nel settore dei servizi finanziari. Il

⁶ Alcuni esempi degni di nota sono stati le sanzioni inflitte ai produttori di vetri per auto, DRAM (chip di memoria utilizzati in PC, server e stazioni di lavoro), e gomma sintetica.

⁷ Caso AT.39748 – Cablaggi per automobili.

4 dicembre, la Commissione ha sanzionato 8 banche per un totale di 1 712 468 000 EUR per aver partecipato alla formazione di cartelli nei mercati dei derivati finanziari in tutto il territorio del SEE⁸. Quattro di loro hanno partecipato ad un cartello relativo ai derivati sui tassi d'interesse denominati in euro. Sei hanno partecipato a uno o più cartelli bilaterali relativi ai derivati sui tassi d'interesse in yen giapponesi. Tali collusioni sono vietate dall'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entrambe le decisioni sono state adottate nell'ambito della procedura di transazione, e le parti hanno beneficiato di una riduzione del 10% per aver accettato questo tipo di risoluzione.

La Commissione ha in corso anche diversi casi nel settore alimentare, un ambito che interessa direttamente i consumatori. Nel mese di novembre, la Commissione ha sanzionato, per un totale di 28 716 000 EUR, quattro imprese europee attive nel settore del commercio dei gamberetti del Mare del Nord: Heiploeg, Klaas Puul, Kok Seafood (tutte con sede nei Paesi Bassi) e Stührk (con sede in Germania), per aver formato un cartello⁹. Tra il giugno 2000 e il gennaio 2009 Heiploeg e Klaas Puul hanno concordato di fissare i prezzi e ripartirsi i volumi di vendita dei gamberetti del Mare del Nord in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Oltre a tali decisioni, nel mese di aprile la Commissione ha inviato una dichiarazione degli addebiti a diversi fornitori di chip di smart card per la loro presunta partecipazione a un cartello¹⁰. I chip per smart card trovano innumerevoli applicazioni, come ad esempio nelle schede SIM, nelle carte di credito, nelle carte d'identità e in molti altri dispositivi. La Commissione ha emesso un parere in via preliminare, secondo cui è possibile che determinati fornitori abbiano coordinato il loro comportamento nel SEE per sostenere i prezzi. Inizialmente, la Commissione ha avviato discussioni in vista della procedura di transazione con alcune imprese in merito alla loro presunta partecipazione, ma ha poi ripiegato sulla normale procedura antitrust per la mancanza di progressi.

Infine, va ricordato che i cartelli possono frammentare il mercato interno e ostacolare l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti delle condizioni di mercato. Pertanto, il danno che provocano non si limita ai mercati in cui operano le aziende coinvolte, ma possono incidere negativamente sulla competitività dell'intera economia.

2. ASSICURARE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE NORME ANTITRUST E IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI NELL'INTERESSE DI IMPRESE E CONSUMATORI

Il regolamento (CE) n. 1/2003, principale strumento procedurale per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, è entrato in vigore il 1° maggio 2004, segnando un punto di svolta in quanto ha autorizzato tutte le autorità di contrasto nell'UE (la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e i tribunali nazionali) ad applicare le norme antitrust dell'Unione europea agli accordi e alle pratiche che possono incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri, rispettando al tempo stesso i diritti fondamentali delle parti interessate colpite da tali pratiche, protetti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente delle norme comuni è stata creata la Rete europea della concorrenza (REC) e sono stati introdotti diversi strumenti di cooperazione. Su tale base, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza

⁸ Caso 39.861 – Derivati sui tassi d'interesse denominati in yen giapponesi (YIRD) e caso 39.914 – Derivati sui tassi d'interesse denominati in euro.

⁹ Caso AT.39633 – Gamberetti.

¹⁰ Caso 39.574 – Smart card chips.

(ANC) hanno raggiunto, insieme, un livello elevato di applicazione delle norme, reso possibile da un intenso lavoro politico. Dal maggio 2004, la Commissione ha esaminato pratiche potenzialmente anticoncorrenziali in quasi tutti i settori economici, adottando oltre 120 decisioni. Le ANC, dal canto loro, hanno studiato oltre 1 600 casi nello stesso periodo, dando luogo a più di 600 decisioni di esecuzione.

Nel 2013 la Commissione ha volto lo sguardo all'esperienza acquisita in questi dieci anni per analizzare il lavoro svolto dalle autorità garanti della concorrenza dell'UE nei diversi settori e tipi di infrazione. Fare il punto della situazione sulle priorità e sugli obiettivi raggiunti in passato contribuirà a rafforzare il già eccellente coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.

Il regolamento (CE) n. 1/2003 nella pratica

Strutture delle autorità nazionali garanti della concorrenza

Il diritto dell'UE fa affidamento sugli Stati membri per assicurare che vi siano autorità nazionali garanti della concorrenza efficienti e ben attrezzate, e lascia in gran parte a loro l'elaborazione dei regimi nazionali di applicazione delle norme concorrenziali. L'unico obbligo esplicito è che gli Stati membri designino le rispettive autorità competenti per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, in modo tale che le disposizioni del regolamento siano effettivamente rispettate. Negli ultimi anni, molti Stati membri hanno messo in atto riforme strutturali. In linea di massima, le strutture delle ANC della Rete europea della concorrenza (REC) hanno acquisito una maggiore autonomia e sono diventate più efficienti, sebbene si siano posti dei problemi quanto all'indipendenza e alle risorse di alcune ANC. Occorre comunque evitare un ritorno al passato.

Convergenza delle autorità preposte all'applicazione delle norme

Il regolamento ha lasciato agli Stati membri la libertà di determinare le proprie procedure e le sanzioni per l'applicazione delle regole di concorrenza dell'UE negli Stati membri. A parte l'obbligo generale per gli Stati membri di garantire un'applicazione efficace delle norme, in particolare attraverso l'applicazione dei principi di efficacia e di equivalenza, tali questioni non sono regolamentate né armonizzate dal diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione e le ANC applicano le stesse norme sostanziali in base a diverse procedure e sanzioni. La convergenza delle autorità preposte all'applicazione delle norme è al centro del lavoro della REC da diversi anni. La REC ha prodotto relazioni comparative dettagliate sulle autorità investigative e decisionali nonché una serie di raccomandazioni su tali autorità. Per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni del diritto della concorrenza, la maggior parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza può infliggere sanzioni civili/amministrative dissuasive e adottare una metodologia di base simile nella definizione delle sanzioni. La realizzazione di riforme volte ad una maggiore convergenza delle procedure è stata incoraggiata da raccomandazioni specifiche per paese nel quadro della strategia Europa 2020 (semestre europeo) e nel contesto dei programmi di aggiustamento economico.

La convergenza sul trattamento favorevole e l'interfaccia con altri settori del diritto

È opinione generale che i programmi di trattamento favorevole costituiscano un importante strumento per l'individuazione di cartelli segreti. Fin dall'inizio, favorire la convergenza e un'agevole interazione in questo settore è una delle priorità all'interno della REC. In particolare, il modello del programma di trattamento favorevole elaborato dalla REC offre agli Stati membri/alle ANC un insieme coerente di regole e procedure modello cui possono attingere nella stesura delle misure nazionali. Di conseguenza, quasi tutti gli Stati membri hanno introdotto programmi di trattamento favorevole e avviato un importante processo di allineamento all'MLP, le cui modifiche migliorative sono state approvate alla fine del 2012.

La Commissione continuerà a prestare la massima attenzione al funzionamento del quadro generale per l'applicazione pubblica delle regole di concorrenza dell'UE.

Nel 2013 ha adottato un'ulteriore iniziativa chiave per l'ambiente normativo antitrust: la proposta di una direttiva sulle modalità di richiesta del risarcimento dei danni da parte di cittadini e imprese vittime di violazioni delle norme antitrust dell'UE, come ad esempio

cartelli e abusi di posizione dominante sul mercato¹¹. La proposta è volta a eliminare una serie di difficoltà pratiche che spesso le vittime devono affrontare quando cercano di ottenere un equo risarcimento per i danni subiti a seguito di violazioni del diritto della concorrenza dell'UE.

Rimuovere gli ostacoli a un risarcimento efficace delle vittime di violazioni delle norme antitrust

La proposta legislativa

L'11 giugno la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulle azioni volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea. In base al diritto dell'Unione, qualsiasi persona o azienda che abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza dell'UE ha il diritto a un indennizzo completo. La proposta ha due obiettivi complementari: in primo luogo, far sì che il diritto UE a un risarcimento diventi una realtà in tutti gli Stati membri, eliminando le principali difficoltà pratiche che spesso consumatori e aziende si trovano ad affrontare al momento di chiedere una riparazione; secondariamente, la proposta mira a ottimizzare l'interazione di tali reclami di danni privati con l'applicazione pubblica delle norme ad opera della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, al fine di salvaguardare una solida applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche e ottenere una più efficace applicazione delle norme a livello globale.

Per raggiungere questi obiettivi, la proposta prevede norme sostanziali e procedurali su aspetti cruciali delle azioni di risarcimento dei danni per comportamenti anticoncorrenziali, come ad esempio l'accesso alle prove, termini di decadenza per l'avvio di un'azione legale, la comparsa in giudizio e l'onere della prova per quanto riguarda il risarcimento per l'applicazione di prezzi eccessivi lungo la catena di distribuzione. La proposta mira a creare o ad offrire la certezza del diritto in merito all'ammissibilità/alla divulgazione delle prove prodotte ai fini dell'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche. Al fine di salvaguardare l'attrattiva dei programmi di trattamento favorevole, ad esempio, prevede che le dichiarazioni fatte dalle imprese nell'ambito di questa procedura non siano mai divulgate in controversie private per risarcimento dei danni. La proposta facilita le richieste di risarcimento dei danni conseguenti, stabilendo l'efficacia probatoria delle decisioni di infrazione definitive prese dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Misure di accompagnamento

Parallelamente a tale proposta, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla quantificazione dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali nelle azioni di risarcimento danni fondate sulle violazioni degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per orientare i giudici e le parti coinvolte in procedimenti di questo tipo. La comunicazione è accompagnata da una guida pratica più completa, redatta dai servizi della Commissione e tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE, integrata dalla raccomandazione della Commissione sul ricorso collettivo, secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero introdurre meccanismi di ricorso collettivo per favorire il rispetto dei diritti che tutti i cittadini dell'Unione hanno in base al diritto dell'Unione, compreso il diritto al risarcimento per danni causati da comportamenti anticoncorrenziali.

Inoltre, il 5 dicembre la Commissione ha adottato il pacchetto "iniziativa per la semplificazione delle concentrazioni". Il pacchetto comprende la modifica del regolamento di esecuzione relativo alle concentrazioni¹² e l'adozione di una nuova comunicazione sulla procedura semplificata¹³. Di conseguenza, si prevede che la percentuale di casi trattati con la procedura semplificata sarà sostanzialmente maggiore.

¹¹ COM(2013) 404 final: proposta di direttiva relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

¹³ Comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni.

L'iniziativa di semplificazione è un esempio concreto dell'impegno della Commissione nei confronti degli obiettivi del programma di Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT)¹⁴, che mira a promuovere la crescita e la competitività riducendo gli oneri normativi per le imprese e i cittadini europei.

3. MODERNIZZARE GLI AIUTI DI STATO PER ORIENTARE LE RISORSE PUBBLICHE VERSO OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ

Analogamente a ciò che accade con le pratiche commerciali anticoncorrenziali come i cartelli, anche i sussidi governativi illegali possono compromettere la parità di condizioni, erigere barriere superflue e sprecare il potenziale di crescita del mercato interno. Tuttavia, il sostegno del governo può anche avere un impatto positivo quando è ben mirato, affronta le carenze del mercato e crea incentivi per investimenti e iniziative imprenditoriali che non si realizzerebbero altrimenti. Aiuti di Stato "positivi" possono stimolare l'innovazione e lo sviluppo del capitale umano. La politica degli aiuti di Stato dell'UE può inoltre aiutare le autorità nazionali a sfruttare al meglio la disponibilità ridotta di risorse in tempi di vincoli di bilancio. Promuovere la spesa pubblica per politiche orientate alla crescita è una priorità fondamentale per l'UE nell'attuale contesto economico e la principale giustificazione della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato¹⁵. Il processo di riforma della strategia è in fase di completamento; di seguito si illustrano i principali elementi a cui la Commissione ha lavorato nel 2013.

Affrontare i divari di competitività in tutta l'UE con aiuti a finalità regionale mirati

Nel giugno 2013 la Commissione ha adottato i nuovi orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020¹⁶. L'adozione è seguita a un periodo di ampie consultazioni con le parti interessate (Stati membri, autorità regionali e locali, associazioni imprenditoriali, gruppi di interesse, singole imprese e cittadini), il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo. Gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale contribuiscono a ridurre divari di competitività in tutta l'UE, sostenendo investimenti produttivi in progetti dal valore aggiunto, in particolare nelle regioni più svantaggiate d'Europa.

Adattarsi alle sfide dello sviluppo di infrastrutture a banda larga: nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore della banda larga

Nel mese di gennaio sono entrati in vigore gli orientamenti riveduti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della banda larga¹⁷. Gli orientamenti aiutano gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, rafforzano gli obblighi di accesso aperto, migliorano la trasparenza e favoriscono gli aiuti mirati semplificando, al tempo stesso, le norme per accelerare il processo decisionale.

¹⁴ COM(2013) 685 final: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/refit>.

¹⁵ COM(2012) 209 final: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE.

¹⁶ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

¹⁷ Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

Inoltre, l'adozione di un regolamento di applicazione rivisto¹⁸ introduce determinate infrastrutture a banda larga tra le nuove categorie di aiuti che la Commissione può decidere di esentare dall'obbligo di notifica preventiva, contribuendo ad agevolare l'attuazione di progetti a banda larga.

Promuovere un quadro finanziario solido e stabile: nuove norme sugli aiuti di Stato per l'accesso ai finanziamenti

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia europea: due posti di lavoro su tre nel settore privato, nonché più della metà del valore aggiunto totale generato dalle imprese nell'UE proviene dalle PMI. Esse sono inoltre uno dei motori della competitività europea e svolgono un ruolo chiave nel settore dell'innovazione. Tuttavia, spesso trovano difficoltà di accesso ai finanziamenti.

In questo contesto, la Commissione ha riesaminato gli orientamenti sugli aiuti di Stato dedicati alla promozione di investimenti di capitale di rischio nelle PMI. Gli orientamenti sul finanziamento del rischio stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per la concessione di sostegni volti a favorire l'accesso a capitale di rischio alle PMI nelle fasi iniziali del loro sviluppo, in particolare per garantire che tali aiuti coprano un'insufficienza di capitale proprio dimostrata e non taglino fuori gli operatori finanziari. I nuovi orientamenti sul finanziamento del rischio sono stati adottati nel gennaio 2014, a seguito di due consultazioni pubbliche, un seminario e un incontro multilaterale con gli Stati membri.

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in temporanea difficoltà

Nel mese di novembre, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il sostegno di imprese non finanziarie in difficoltà. Le nuove norme in materia di salvataggio e ristrutturazione, che saranno adottate nel 2014, si prefiggono il difficile compito di limitare la contrazione di capacità delle imprese causata dalle difficoltà economiche, da un lato, e di ridurre al minimo i danni economici causati dal mantenimento in vita di imprese non redditizie sul mercato, dall'altro. Mantenere in vita imprese inefficienti, infatti, ha un impatto negativo sui bilanci pubblici e può rappresentare un serio ostacolo alla competitività e alla crescita economica. I principi che ispirano i nuovi orientamenti mirano a tutelare i posti di lavoro e le competenze tecniche di imprese che si dimostrano redditizie una volta ristrutturate, oltre a fornire loro il sostegno di cui hanno bisogno per chiudere progressivamente le attività non redditizie.

Stimolare la crescita innovativa: nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la RSI

La Commissione sta anche rivedendo gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), in vista dell'adozione di nuove norme nel 2014. Gli investimenti in R&S sono fondamentali per la competitività e costituiscono uno dei principali obiettivi della strategia Europa 2020.

Il livello di ricerca e sviluppo in Europa resta limitato dalle carenze del mercato: la revisione del quadro legislativo in materia di RSI farà sì che le misure degli aiuti di Stato accrescano i livelli di ricerca e innovazione, introducendo una maggiore flessibilità e snellendo la burocrazia per gli Stati membri nell'attuazione di aiuti all'RSI. In particolare, si porrà maggior enfasi su attività vicine al mercato, quali lo sviluppo sperimentale (compresi i progetti pilota e dimostrativi), le infrastrutture di ricerca e l'innovazione (compresa

¹⁸ Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

l'innovazione non tecnologica). Dal 2007, la Commissione ha approvato oltre 200 programmi nazionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

I futuri orientamenti sugli aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente

La politica degli aiuti di Stato contribuisce alla realizzazione della strategia a lungo termine dell'UE per l'energia e il cambiamento climatico basata sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la competitività, aprendo i mercati dell'energia, mantenendo condizioni di parità e creando incentivi e un quadro adeguato per gli ingenti investimenti necessari nel corso dei prossimi decenni. L'attuale revisione della Commissione degli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente punta all'adozione di nuove norme nel 2014. I nuovi orientamenti integreranno gli orientamenti sugli aiuti di Stato connessi all'ETS del maggio 2012.

Anche se i nuovi orientamenti manterranno i tradizionali elementi di aiuto per la tutela ambientale, il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato sta cercando di garantire una stretta sinergia con la strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro.

L'obiettivo strategico generale della revisione è quello di aiutare i paesi dell'UE a investire meglio per raggiungere gli obiettivi della politica energetica dell'UE, nonché di promuovere un sostegno efficace al fine di raggiungere un maggiore livello di tutela ambientale. Ciò comporta la promozione di investimenti in efficienza energetica, un sostegno pubblico più mirato alle fonti di energie rinnovabili e la promozione dell'impiego di sovvenzioni per migliorare le interconnessioni e sviluppare reti transfrontaliere. Questi ultimi due punti sono tra le principali novità dei nuovi orientamenti.

I nuovi orientamenti mireranno a contenere il più possibile le distorsioni della concorrenza derivanti da misure di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'energia, in particolare limitando al minimo l'aiuto e incentivando strumenti favorevoli al mercato. Essi saranno pienamente coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico ed energia, in linea con la strategia Europa 2020, e sosterranno gli Stati membri nei loro sforzi per raggiungere tali obiettivi.

4. PROMUOVERE UN SETTORE FINANZIARIO EQUO E STABILE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA REALE

La crisi economica innescata dal settore finanziario ha intaccato la fiducia nei mercati finanziari. Tuttavia, i mercati finanziari stabili, sicuri, aperti, competitivi ed equi sono assolutamente necessari per mantenere una fase di espansione economica equilibrata e sostenibile. La Commissione si è impegnata in un lavoro di ampio respiro a livello normativo al fine di ridurre i rischi sistemici e aumentare la trasparenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le cause profonde della crisi e le sfide poste dall'attuale congiuntura economica non possono essere affrontate senza impiegare simultaneamente diversi strumenti politici. In questo contesto, l'applicazione delle norme antitrust per promuovere un settore finanziario equo e competitivo è affiancata dal controllo degli aiuti di Stato per la ristrutturazione del settore bancario. Oltre all'applicazione delle norme sulla concorrenza vi sono proposte legislative la cui finalità è quella di migliorare l'ambiente normativo.

L'impegno della Commissione in materia di politica di concorrenza per un settore finanziario più trasparente: derivati e tassi di riferimento

Sono stati compiuti sforzi notevoli per quanto riguarda il mercato dei derivati, viste le sue dimensioni e il ruolo che esso svolge nella copertura dell'esposizione al rischio per istituzioni quali banche, fondi pensionistici e imprese industriali. Il regolamento sulle infrastrutture del

mercato europeo (EMIR), entrato in vigore lo scorso anno, prescrive la compensazione a livello centralizzato dei contratti derivati standardizzati¹⁹. Nella revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), la Commissione ha proposto di negoziare tali strumenti derivati su piattaforme di trading trasparenti e organizzate²⁰. Gli strumenti antitrust della Commissione sono complementari a tali misure di regolamentazione, il che significa, in particolare, che il comportamento anticoncorrenziale di terzi non deve impedire alle imprese di fornire il trading di valute se è loro volontà farlo. Ciò è particolarmente importante per i credit default swap (CDS), visto il ruolo che tali prodotti rivestono nel settore finanziario: nel 2013, il valore nozionale lordo dei quasi 2 milioni di contratti di CDS attivi ha superato i diecimila miliardi di euro.

A seguito di un'indagine avviata nel 2011 e svolta sul mercato dei CDS, il 1° luglio 2013 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti di Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, nonché nei confronti dell'associazione internazionale ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e del fornitore di servizi di dati Markit²¹. Al termine dell'indagine, la Commissione ha emesso un parere in via preliminare secondo cui tali imprese e associazioni potrebbero aver coordinato il loro comportamento per evitare congiuntamente che avvenissero scambi nel mercato dei CDS tra il 2006 e il 2009, violando in tal modo le norme antitrust dell'UE che vietano gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese.

Parallelamente, nel mese di dicembre, la Commissione ha concluso l'indagine dei casi di antitrust relativi ai tassi di riferimento Libor, Euribor e Tibor per quanto riguarda le parti del procedimento (cfr. il caso esposto a pagina 4). Le indagini, avviate nel 2011, sono state trattate dalla Commissione con la massima priorità²².

Questi casi di antitrust sottolineano sia l'importanza sia la vulnerabilità dei parametri di riferimento, che influiscono sul valore di numerosi strumenti finanziari, come ad esempio gli swap sui tassi d'interesse e i contratti a termine su tassi d'interesse, nonché i contratti commerciali e non commerciali quali contratti di fornitura, prestiti e mutui. Essi svolgono un ruolo importante anche nella gestione del rischio. Nel mese di settembre, la Commissione ha proposto un progetto di regolamento per ripristinare la fiducia in tali parametri²³. L'obiettivo finale della proposta è quello di assicurare l'integrità dei parametri di riferimento, garantendo che non siano soggetti a conflitti di interesse, che riflettano la realtà economica che sono destinati a misurare e che siano utilizzati in modo adeguato.

Ruolo della politica sugli aiuti di Stato nella ristrutturazione organizzata e negli aggiustamenti di bilancio nel settore bancario

In un periodo in cui l'UE non accennava a riprendersi e mancavano norme di risoluzione, che ora sono sancite nella direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi nel settore bancario²⁴, le norme sugli aiuti di Stato al settore bancario hanno fissato efficacemente le

¹⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

²⁰ http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_en.htm

²¹ Caso AT.39745 – CDS – Mercato dell'informazione

²² Caso 39.861 – Derivati sui tassi d'interesse denominati in yen giapponesi (YIRD) e caso 39.914 – Derivati sui tassi d'interesse denominati in euro

²³ La proposta abbraccia una vasta gamma di parametri di riferimento, non solo parametri di riferimento dei tassi di interesse come il LIBOR, ma anche parametri di riferimento delle commodities, indici di riferimento utilizzati per fare riferimento a strumenti finanziari quali i derivati energetici e valutari, parametri di riferimento utilizzati in contratti finanziari e parametri di riferimento utilizzati per misurare le prestazioni dei fondi di investimento.

²⁴ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/#maincontentSec2

condizioni per la risoluzione delle banche a livello dell'Unione europea. Dall'inizio della crisi, i governi dell'UE hanno risposto alle minacce alla stabilità finanziaria fornendo un massiccio sostegno pubblico ai loro rispettivi istituti bancari. Negli ultimi cinque anni, la politica degli aiuti di Stato è stata utilizzata per coordinare la risposta degli Stati membri, preservare la parità di condizioni nel settore bancario e assicurarsi che i salvataggi fossero effettuati sulla base di condizioni analoghe in tutta l'Unione. I principali obiettivi delle decisioni di ristrutturazione sono stati: riportare le banche beneficiarie ad una redditività a lungo termine, garantire la ripartizione degli oneri ed eliminare le distorsioni della concorrenza.

La comunicazione sulle banche ha aggiornato le norme sugli aiuti di Stato a partire dal 1° agosto²⁵. Fino a nuovo avviso, le nuove norme continueranno a garantire una risposta politica coerente alla crisi finanziaria che interessa tutta l'UE e a limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Nel corso dell'anno, la Commissione ha adottato diverse decisioni sulla ristrutturazione del settore bancario a partire dalle nuove norme. Il 6 settembre ha provvisoriamente approvato come aiuto per il salvataggio, in virtù delle nuove norme sugli aiuti di Stato, delle garanzie statali sulle passività di nuova emissione delle due banche slovene Factor banka d.d. e Probanka d.d. Il 18 dicembre, la Commissione ha adottato le decisioni su misure di aiuti di Stato a favore di cinque banche slovene: ha approvato i piani di ristrutturazione di Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) e di Nova Kreditna Banka Maribor d.d. (NKBM), in particolare perché consentono alle banche di diventare redditizie a lungo termine senza falsare indebitamente la concorrenza; ha approvato degli aiuti per la liquidazione ordinata di Factor Banka d.d. e Probanka d.d., in particolare perché le distorsioni della concorrenza determinate dagli aiuti saranno ridotte al minimo dalla completa uscita dal mercato delle due banche; e infine ha autorizzato temporaneamente gli aiuti per il salvataggio a favore di Abanka Vipa d.d. per ragioni di stabilità finanziaria. Nel contesto della procedura sugli squilibri macroeconomici, la Slovenia ha dovuto effettuare un esame della qualità degli attivi e una prova di stress del settore bancario sloveno (AQR/ST). La valutazione dei risultati dell'AQR/ST, pubblicata dalla Slovenia il 12 dicembre, è stata inserita nelle cinque decisioni della Commissione adottate il 18 dicembre.

Decisioni sulla ristrutturazione del settore bancario notificate prima del 1° agosto 2013

Nel caso dell'Hypo Alpe Adria Group (HGAA), la Commissione ha approvato nell'agosto 2013 un piano in base al quale le parti operative della banca in Austria e in Europa sudorientale saranno vendute entro la metà del 2015, al più tardi, mentre la parte restante non redditizia rientrerà in un processo di liquidazione ordinata. Fino a quando il processo di vendita non sarà completo, l'Austria si impegna ad applicare una serie di restrizioni per le nuove imprese, in particolare per quanto riguarda il controllo dei rischi, garantendo così una migliore commerciabilità delle controllate e la riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza.

Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), il governo italiano ha erogato 2 miliardi di euro per coprire un deficit di capitale derivante dalla prova di stress dell'Autorità bancaria europea del dicembre 2011. Dopo aver verificato che il modello aziendale della banca è meno rischioso e prevede la redditività a lungo termine, la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione di MPS nel mese di novembre 2013.

Inoltre, il controllo degli aiuti di Stato è uno strumento importante per contribuire a garantire che le banche tornino alla loro funzione economica fondamentale di finanziatori dell'economia reale, attraverso la condizionalità nelle decisioni di ristrutturazione.

In Spagna, il 2013 è stato il primo anno completo di attuazione dei vari piani di ristrutturazione approvati per le banche, che hanno ricevuto aiuti di Stato nell'ambito del

²⁵ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm

programma di assistenza finanziaria prevista per diciotto mesi e concessa nel luglio 2012. I piani di ristrutturazione erano volti a riorientare le banche dalle attività più rischiose verso le attività di prestito alle PMI e ad altre imprese. Nel corso del primo semestre del 2013 le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato hanno completato la cosiddetta “pratica” dei debiti chirografari, generando quasi tredici miliardi di euro di capitale e riducendo così la necessità di ulteriori fondi pubblici.

Nel 2013 la Commissione, in collaborazione con la BCE e il FMI, ha inoltre continuato a prestare assistenza finanziaria agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Il controllo degli aiuti di Stato ha contribuito alla realizzazione dei programmi di aggiustamento economico in Irlanda, Grecia, Portogallo e Cipro. Uno dei principali requisiti imposti a questi paesi è stato la ristrutturazione del settore bancario, compresa un’ampia condizionalità del settore finanziario.

Un mercato unico dei pagamenti aperto, efficiente e sicuro

La Commissione ha inoltre concentrato i propri sforzi in materia di applicazione delle norme e a livello legislativo nel settore dei pagamenti. Un caso esemplificativo è l’indagine antitrust avviata nel settembre 2011 per esaminare il processo di standardizzazione dei pagamenti su internet portato a termine dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), e conclusa nel giugno 2013²⁶.

Agire per garantire che i processi di standardizzazione non influenzino l’accesso al mercato e l’innovazione

L’EPC è l’organo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo in materia di pagamenti. La Commissione temeva che attraverso il suo lavoro sulle norme per i pagamenti elettronici, e in particolare attraverso il quadro per i pagamenti elettronici, l’EPC potesse escludere dal mercato dei pagamenti elettronici i fornitori internet di servizi di pagamento non bancari. I pagamenti su internet sono di vitale importanza per lo sviluppo del commercio elettronico e per il buon funzionamento del mercato interno dell’UE.

Nel corso dell’indagine, l’EPC ha annunciato la sua decisione di interrompere lo sviluppo del quadro per i pagamenti elettronici e qualsiasi altra iniziativa di standardizzazione che avesse lo stesso oggetto o effetto. Di conseguenza, il denunciante del caso, la società Sofort AG, ha ritirato la denuncia, inducendo così la Commissione a chiudere l’indagine.

La revisione della direttiva sui servizi di pagamento²⁷ consentirebbe esplicitamente ad operatori non bancari di entrare in concorrenza con le banche per i pagamenti attraverso internet e carta di credito. In questo caso, la regolamentazione integrerebbe efficacemente l’applicazione delle norme antitrust.

Un altro esempio di sinergia tra la normativa ex-ante e l’applicazione ex-post delle norme sulla concorrenza è la proposta di regolamento sulle commissioni interbancarie per i pagamenti effettuati tramite carta,²⁸ che tiene conto di vent’anni di procedimenti in materia di concorrenza che hanno visto protagoniste società di carte di credito. Le commissioni interbancarie sono passate spesso al vaglio delle autorità competenti in materia di concorrenza e degli enti normativi. La Commissione ha adottato diverse decisioni in virtù delle norme

²⁶ Caso AT.39876 – Pagamenti online EPC.

²⁷ COM(2013) 547 final: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE.

²⁸ COM(2013) 550 final: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta.

antitrust dell'Unione europea, tra cui la decisione MasterCard del dicembre 2007²⁹, ed ha inoltre avviato una serie di procedimenti nazionali, ad esempio in Polonia, Ungheria, Italia, Lettonia, Regno Unito, Germania e Francia. Tuttavia, il mercato europeo dei pagamenti tramite carta di credito rimane piuttosto frammentato e le commissioni interbancarie variano ampiamente. Per affrontare tale questione, la Commissione ha proposto l'adozione del regolamento sulle commissioni interbancarie. La proposta mira a sviluppare un mercato dei pagamenti a livello di UE che consentirà a consumatori, rivenditori ed altre imprese di godere appieno dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, anche nel commercio elettronico, in linea con l'agenda digitale della strategia Europa 2020.

Il divieto, previsto dalla revisione della direttiva sui servizi di pagamento, dell'addebito di maggiorazioni nei pagamenti con carte di credito per le carte soggette a commissioni interbancarie regolamentate, integra le disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori³⁰, che entrerà in vigore in tutta l'UE a partire dal 13 giugno 2014. Le nuove norme impediranno ai commercianti di applicare, per qualsiasi mezzo di pagamento, maggiorazioni superiori al costo sostenuto dal commerciante per l'uso di tali mezzi.

5. ENERGIA: IL SETTORE CHE HA MAGGIORMENTE BISOGNO DI UN'EUROPA PIÙ FORTE

L'energia è uno dei settori in cui il completamento del mercato unico porterà i maggiori benefici alle imprese e ai cittadini europei. Tuttavia, gli sforzi di riforma volti a completare il mercato interno dell'energia, fra cui il terzo pacchetto energetico avviato nel 2007³¹, stanno impiegando più del previsto ad avere effetti visibili. Poiché le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo chiave nella transizione verso un sistema energetico competitivo, sicuro e sostenibile, nel 2013 sono state individuate tre sfide principali: la crescente dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia, l'aumento dei prezzi dell'energia e la mancanza di investimenti³².

I mercati dell'energia svolgono un ruolo cruciale nell'economia europea. L'energia è infatti un elemento chiave per l'industria e interessa quasi ogni aspetto della vita quotidiana dei consumatori. I costi energetici, inoltre, hanno un notevole impatto sull'attività economica. Il prezzo dell'energia è quindi una delle principali fonti di preoccupazione per la competitività europea, in particolare nei settori ad alta intensità energetica, e minaccia dieci anni di leadership dell'Europa nella decarbonizzazione.

Vi è, tuttavia, un ampio consenso su ciò che è necessario per affrontare tali sfide: dotare l'UE di un quadro comune per l'energia, investire in infrastrutture, aumentando l'efficienza energetica, e incoraggiare aiuti più efficaci e più integrati nel mercato per le energie rinnovabili.

La concorrenza rientra nell'insieme di politiche in grado di affrontare queste sfide. La legislazione UE sull'energia ha contribuito allo smantellamento di monopoli legali e all'armonizzazione delle norme, e ha introdotto misure volte a sostenere l'integrazione e la liberalizzazione dei mercati. La politica di concorrenza, dal canto suo, mira a impedire che le imprese mantengano o ripristino barriere alla concorrenza. Pertanto, le misure volte all'applicazione delle norme sulla concorrenza, alla regolamentazione e la liberalizzazione

²⁹ Caso AT.34579 – MasterCard I.

³⁰ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

³¹ Il terzo pacchetto energetico adottato nel 2007 ha individuato specifici comportamenti anticoncorrenziali da affrontare applicando le norme UE sulla concorrenza.

³² Cfr. il *Contributo della Commissione al Consiglio europeo del 22 maggio 2013*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_en.pdf

contribuiscono tutte alla realizzazione dei tre pilastri della politica energetica dell'UE: sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento.

Eppure, in alcuni Stati membri la concorrenza nei mercati del gas e dell'energia elettrica resta limitata non solo a causa della lenta attuazione della legislazione, ma anche a causa della natura di questi settori, caratterizzati da elevati investimenti di base e da una limitata capacità di infrastrutture fisiche. Sebbene i mercati energetici dell'UE restino essenzialmente nazionali o regionali, sono comunque più integrati rispetto al passato, e un'ulteriore integrazione potrebbe mitigare le fluttuazioni dei prezzi e migliorare l'efficienza complessiva e la concorrenza.

In questo senso, l'energica applicazione delle norme antitrust rafforza l'efficacia della regolamentazione ex-ante e l'intervento statale dovrebbe essere ben articolato per limitare l'impatto sui prezzi dell'energia.

Dal 1° gennaio sono in vigore i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato sui sistemi di scambio di emissioni (ETS). Il nuovo quadro consente agli Stati membri di alleggerire i settori ad alta intensità energetica dei costi indiretti della CO₂ nel loro prezzo dell'energia elettrica e affronta il rischio di delocalizzazione verso paesi al di fuori dell'UE, dove la normativa ambientale è meno rigida³³. Nel 2013 la Commissione ha approvato tali programmi in cinque Stati membri: Belgio, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito³⁴. D'altra parte, i piani delle autorità tedesche di concedere tale sostegno ad alcuni produttori di metalli non ferrosi sono stati dichiarati incompatibili, in quanto avrebbero comportato gravi distorsioni della concorrenza a scapito dei produttori di altri Stati membri³⁵.

Promuovere mercati dell'energia aperti e competitivi, garantendo un accesso non discriminatorio e parità di condizioni

Nel 2013, le azioni di contrasto antitrust hanno contribuito – o contribuiranno - a frenare i prezzi dell'energia lottando contro i comportamenti abusivi o collusivi che provocano la segmentazione dei mercati e un'inefficace distribuzione dell'energia. I casi attualmente oggetto di indagine da parte della Commissione riguardano il comportamento di imprese che operano nel settore del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi raffinati e dei biocarburanti³⁶: Gazprom, in relazione alla fornitura di gas in Europa centrale e orientale³⁷; BEH, in relazione alla fornitura di energia elettrica in Bulgaria³⁸; e le borse dell'energia elettrica³⁹.

Nel mese di aprile, la Commissione ha approvato e adottato una decisione che rende giuridicamente vincolanti gli impegni di ČEZ, l'operatore elettrico dominante nella Repubblica ceca⁴⁰. Nel giugno 2011, a seguito di alcune ispezioni a sorpresa effettuate nel 2009, è stata aperta un'indagine approfondita nel settore elettrico ceco. Dopo la proposta di impegni presentata da ČEZ per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione, nel luglio 2012 è stata effettuata un'indagine di mercato il cui esito è stato ritenuto soddisfacente. ČEZ cederà circa 800-1 000 MW della sua capacità di generazione e tale cessione consentirà

³³ Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

³⁴ Casi SA.37017, SA.36103, SA.37084, SA.36650 e SA.35543.

³⁵ Caso SA.30068 – Aiuto a favore dei produttori di metalli non ferrosi per compensare i costi di CO₂ inclusi nei prezzi dell'elettricità.

³⁶ Caso AT.40054 – Oil and Biofuel Markets, cfr. il documento MEMO/13/435 del 14 maggio 2013 [NB: numero e nome del caso non ancora pubblicati sul sito web].

³⁷ Caso AT.39816 – Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe, cfr. il documento MEMO/12/937 del 4 settembre 2012.

³⁸ Caso AT.39767 – BEH electricity, cfr. il documento IP/121307 del 3 dicembre 2012.

³⁹ Caso AT.39952 – Power Exchanges, cfr. il documento MEMO12/78 del 7 febbraio 2012.

⁴⁰ Caso AT.39727 – ČEZ

a un nuovo operatore di entrare nel mercato elettrico ceco e di competere con l'operatore esistente.

La Commissione ha inoltre avviato un procedimento formale nei confronti della borsa dell'energia elettrica rumena OPCOM⁴¹ che, insieme alla sua società madre CNTEE Tranelectrica, ha ricevuto una comunicazione degli addebiti nel mese di maggio. La Commissione ha rilevato in via preliminare che OPCOM, operatore dell'unica borsa dell'energia elettrica in Romania, mantiene un comportamento discriminatorio nei confronti delle imprese sulla base della loro sede di attività. Le borse dell'energia elettrica assolvono un ruolo importante nella comunicazione di informazioni pubbliche sui prezzi: pratiche commerciali restrittive, come ad esempio l'aumento dei costi delle attività commerciali per gli operatori stranieri, limitano la liquidità e l'efficienza dei mercati dell'elettricità. L'accesso ai mercati dell'energia è fondamentale per la trasparenza e l'affidabilità dei prezzi dell'elettricità nei mercati all'ingrosso e al dettaglio.

Per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita riguardante le concessioni di risorse idriche a Electricidade de Portugal (EDP) per la generazione di energia elettrica, al fine di verificare se il prezzo pagato nel 2007 dall'operatore dominante portoghese dell'energia elettrica EDP per la proroga del suo diritto di utilizzo delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia elettrica fosse in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE⁴². La Commissione ha inoltre avviato delle indagini sulle norme e le pratiche che disciplinano la concessione o la proroga di concessioni analoghe anche in altri Stati membri.

6. APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE A SOSTEGNO DELL'AGENDA DIGITALE EUROPEA

La rivoluzione digitale ha investito quasi tutti i settori dell'economia, modificando le modalità di vita e di lavoro di singoli e aziende, introducendo un'ampia varietà di prodotti e servizi digitali e offrendo ad altri settori input essenziali, potenziali risparmi, nuovi canali di informazione e distribuzione. I settori digitali sono importanti motori della creatività e dell'innovazione, che stimolano la competitività in tutta l'economia. Sebbene sia estremamente difficile individuare misure attendibili per cogliere le dimensioni dell'economia digitale, il loro contributo alla crescita del PIL negli ultimi anni è diventato sempre più rilevante. Tenendo presente questo elemento, nel 2012 la Commissione ha avviato la sua iniziativa faro denominata "Un'agenda digitale europea"⁴³, le cui priorità sono state aggiornate nel dicembre 2012.

Sebbene i principi e gli obiettivi di base della politica di concorrenza rimangano gli stessi in tutti i settori, diversi aspetti sono abbastanza specifici dell'economia digitale, fra cui un processo di rotazione più veloce. Un'altra caratteristica dei mercati digitali è l'elevato ritmo del cambiamento tecnologico, che immette sul mercato costantemente nuovi dispositivi e beni immateriali quali servizi, applicazioni ed ecosistemi. Infine, modelli aziendali e fonti di reddito cambiano più velocemente nei mercati digitali che altrove.

Integrare vari strumenti della politica di concorrenza per affrontare le sfide di un mercato in rapida trasformazione

⁴¹ Caso AT.39984 – OPCOM/ Romanian Power Exchange.

⁴² Caso SA.35429 – Estensione dell'uso delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica

⁴³ COM(2010) 245 final/2: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Un'agenda digitale europea".

In mercati in rapida evoluzione come le TIC e la comunicazione elettronica, l'applicazione della normativa ex-ante insieme all'applicazione delle norme di concorrenza ex-post è necessaria per salvaguardare il corretto funzionamento del settore e favorire il pieno sviluppo del suo potenziale di crescita. Il controllo efficace del comportamento di imprese dominanti, così come la rapida reazione in caso di abusi, sono particolarmente importanti, dal momento che le pratiche illegali possono causare l'uscita anticipata dal mercato di concorrenti piccoli e innovativi.

L'agevolazione della diffusione della proprietà intellettuale e della conoscenza è anch'essa un fattore importante nei settori digitali. A tal fine, la Commissione sta riesaminando il quadro delle politiche antitrust in materia di accordi di trasferimento di tecnologia che, se volti a migliorare l'efficienza tra concorrenti o non concorrenti, promuovono l'innovazione e la competitività. La diffusione della tecnologia può quindi favorire la concorrenza e accrescere l'innovazione. Tra febbraio e maggio, in vista dell'adozione di testi definitivi nella primavera del 2014, si è svolta una consultazione pubblica sulla revisione degli attuali orientamenti e del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT).

L'applicazione delle norme antitrust nel mercato digitale in rapida evoluzione: il caso Google

La Commissione temeva che Google stesse abusando della sua posizione dominante sui mercati delle ricerche sul web, della pubblicità nelle ricerche online e della mediazione per la pubblicità nelle ricerche online nel territorio del SEE. La Commissione ha ritenuto che tali pratiche potessero danneggiare i consumatori, limitando la scelta e soffocando l'innovazione nei settori dei servizi di ricerca specializzati e di pubblicità nelle ricerche online. Per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, Google ha presentato una prima serie di impegni nel mese di aprile e una nuova serie di impegni nel mese di ottobre. La Commissione ha chiesto un feedback sui nuovi impegni di Google mediante richieste formali di informazioni e, alla luce delle risposte ricevute, è giunta alla conclusione che i nuovi impegni non fossero ancora sufficienti a rispondere adeguatamente alle riserve della Commissione in materia di concorrenza, manifestate nella sua valutazione preliminare. La Commissione ha informato Google che, qualora desiderasse presentare una nuova serie di impegni per risolvere adeguatamente le preoccupazioni della Commissione, disponeva di un lasso di tempo limitato, trascorso il quale la Commissione avrebbe fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Promuovere la connettività e combattere la frammentazione del mercato unico nel settore delle telecomunicazioni

L'assenza di un vero mercato unico per le comunicazioni elettroniche ostacola lo sviluppo di nuovi servizi accessibili in tutto il mercato interno, a svantaggio dei consumatori europei.

Il completamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche, infatti, porterebbe benefici significativi alle imprese e ai cittadini europei. L'11 settembre, la Commissione ha adottato un pacchetto legislativo dal titolo "Un continente connesso: creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni". Il pacchetto prevede una comunicazione sul mercato unico delle telecomunicazioni, una proposta di regolamento che stabilisce misure relative al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, nonché misure volte a realizzare un continente connesso; inoltre, comprende anche una raccomandazione della Commissione sugli obblighi conseguenti di non discriminazione e sulle metodologie di calcolo dei costi, per promuovere la concorrenza e migliorare l'ambiente degli investimenti a banda larga⁴⁴.

Nel 2013 l'applicazione delle norme sulla concorrenza è stata piuttosto intensa nel settore delle telecomunicazioni, impedendo agli operatori esistenti di proteggere le proprie aziende

⁴⁴ <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs>

mediante pratiche illegali e garantendo che le concentrazioni non facessero aumentare i prezzi, ridurre la qualità e abbassare i livelli di innovazione.

Nel quadro del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è in procinto di esaminare una serie di casi importanti, tra cui due transazioni proposte che consoliderebbero, rispettivamente, operatori di reti mobili in Irlanda e in Germania. Il 1° ottobre, Hutchison 3G UK ha notificato alla Commissione l'intenzione di acquisire il controllo esclusivo di Telefónica Ireland e il 6 novembre la Commissione ha avviato un'indagine approfondita su tale concentrazione⁴⁵. Analogamente, il 31 ottobre, Telefónica Deutschland ha notificato alla Commissione la sua intenzione di acquisire il controllo esclusivo sull'operatore di telefonia mobile di KPN in Germania, noto come E-Plus e il 20 dicembre la Commissione ha avviato un'indagine approfondita su tale operazione⁴⁶. Poiché entrambe le operazioni avrebbero come conseguenza la riduzione del numero di operatori sui mercati all'ingrosso e al dettaglio, che sono già molto concentrati, dovranno essere esaminate in profondità nel corso del 2014.

La Commissione ha inoltre analizzato e autorizzato senza condizioni nella prima fase l'acquisizione da 23,3 miliardi di dollari USA da parte di Liberty Global della società Virgin Media⁴⁷ – il più grande operatore via cavo del Regno Unito – e l'acquisizione da 8 miliardi di euro da parte di Vodafone della società Kabel Deutschland, il più grande operatore via cavo in Germania⁴⁸.

Per quanto riguarda l'antitrust, il 23 gennaio la Commissione ha inflitto una multa di 66 894 000 EUR a Telefónica e di 12 290 000 EUR a Portugal Telecom, per aver concordato di non competere tra loro sui mercati iberici delle telecomunicazioni⁴⁹. Preservando lo status quo in Spagna e Portogallo, l'accordo ha contribuito a mantenere il contingentamento del settore delle telecomunicazioni nell'UE, dove i patti di non concorrenza costituiscono una delle più gravi violazioni delle norme sulla concorrenza dell'Unione, in quanto potenzialmente fanno aumentare i prezzi e limitano la scelta per i consumatori. Tale decisione specifica è particolarmente rilevante, in quanto riguardava un patto di ripartizione dei mercati transfrontalieri.

Rimuovere gli ostacoli all'innovazione nell'economia della conoscenza

Nel 2013, la Commissione è intervenuta in materia di brevetti "standard essential", ossia i brevetti che proteggono una tecnologia che è essenziale per la realizzazione di uno standard industriale sviluppato da un'organizzazione per la definizione degli standard. È tecnicamente impossibile realizzare un prodotto conforme agli standard senza utilizzare la tecnologia protetta da tali brevetti.

Nel mese di maggio, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Motorola Mobility sul potenziale abuso di brevetti "standard essential" per telefoni cellulari⁵⁰. Generalmente, in caso di violazione di brevetto, la richiesta di un'ingiunzione dinanzi a un tribunale nazionale è un rimedio legittimo per un titolare di brevetti "standard essential". Tuttavia, se uno standard di successo include tecnologie brevettate, l'accesso ai corrispondenti brevetti "standard essential" è una preconditione per qualsiasi azienda che voglia immettere sul mercato prodotti conformi agli standard. La Commissione ha quindi emesso un parere in via preliminare secondo cui la richiesta di un'ingiunzione può costituire

⁴⁵ Caso numero M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland.

⁴⁶ Caso M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus.

⁴⁷ Caso M.6880 – Liberty Global/Virgin Media.

⁴⁸ Caso M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland.

⁴⁹ Caso AT.39839 – Telefónica e Portugal Telecom.

⁵⁰ Caso AT.39985 – Motorola – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS.

un abuso di posizione dominante quando si tratta di brevetti “standard essential” e il potenziale licenziatario è disposto a stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). In una tale situazione, la Commissione ritiene che i titolari di brevetti “standard essential” non debbano ricorrere a decreti ingiuntivi, che solitamente comportano il divieto di vendere il prodotto che viola il brevetto. I titolari di tali brevetti conservano il diritto di richiedere un’ingiunzione qualora i potenziali licenziatari rifiutino licenze considerate FRAND.

Gli interventi realizzati nel settore dei brevetti “standard essential” hanno coinvolto anche la società Samsung⁵¹. Nel mese di settembre, Samsung ha presentato una proposta di impegni per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza nella sua comunicazione degli addebiti del dicembre 2012. In base a tali impegni, Samsung propone per un periodo di cinque anni di non fare richiesta di ingiunzioni per nessuno dei suoi brevetti “standard essential”, presenti e futuri, che riguardino tecnologie implementate in smartphone e tablet nei confronti di qualsiasi società che si impegni a rispettare un determinato processo di definizione di opportune tasse FRAND sui diritti d’autore o da parte di un tribunale o da parte di un organo arbitrale.

7. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLITICA DI CONCORRENZA AFFRONTERÀ LE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE

La crescente interdipendenza delle economie mondiali è una tendenza irreversibile: gli investimenti diretti stranieri avevano superato il 30% del PIL mondiale prima della crisi, mentre il commercio mondiale è cresciuto in media del 5,3% all’anno negli ultimi vent’anni. Nuovi giganti economici sono apparsi mentre i principali operatori nel contesto globale hanno realizzato investimenti significativi nelle reciproche economie.

La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo. La cooperazione internazionale tra le agenzie per la concorrenza contribuisce alla gestione efficace delle sfide della globalizzazione e promuove la convergenza sui principi della politica di concorrenza e sulle pratiche messe in atto a livello mondiale. È essenziale garantire la cooperazione tra diverse autorità e la coerenza dei risultati delle loro attività di applicazione delle norme. Come incoraggiato dal Parlamento europeo, la Commissione ha continuato a impegnarsi in dialoghi politici multilaterali e bilaterali con le autorità di diverse giurisdizioni, in modo tale da promuovere la convergenza sia sulle norme sostanziali sia sulle norme procedurali in materia di concorrenza. La Commissione ha inoltre continuato a cooperare strettamente con numerose agenzie per la concorrenza nelle attività di contrasto quotidiane.

La cooperazione bilaterale e multilaterale per un’applicazione più efficace delle norme sulla concorrenza

L’UE ha avviato negoziati con gli Stati Uniti su un accordo di Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e con il Giappone su un accordo di libero scambio, rispettivamente l’8 luglio e il 25 marzo. Entrambi i negoziati prevedono disposizioni relative alla concorrenza, che la Commissione segue da vicino.

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali con organismi non UE preposti all’applicazione delle norme sulla concorrenza, nel 2013 la Commissione ha concentrato i suoi sforzi principalmente sui più importanti partner commerciali dell’UE – partner commerciali tradizionali e principali economie emergenti. A questo proposito, nel 2013 si sono svolti

⁵¹ Caso AT.39939 – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS.

dialoghi ad alto livello con i rappresentanti di alcune agenzie per la concorrenza con le quali l'UE ha concluso un accordo di cooperazione o un protocollo d'intesa.

A margine della conferenza BRICS tenutasi il 22 novembre a Delhi, la DG Concorrenza ha firmato un protocollo d'intesa per la cooperazione in materia di diritto della concorrenza con la commissione per la concorrenza dell'India. Il 17 maggio è stato firmato l'accordo di cooperazione tra l'UE e la Svizzera, la cui caratteristica innovativa, e il motivo per cui è detto "accordo di seconda generazione", è che consentirà ad entrambe le autorità garanti della concorrenza di scambiarsi informazioni ottenute nelle loro rispettive indagini. L'accordo entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento europeo e del parlamento svizzero.

I negoziati per un accordo analogo tra l'Unione europea e il Canada stanno registrando progressi soddisfacenti. Inoltre, la Commissione ha continuato a impegnarsi in attività di cooperazione tecnica con altre autorità non UE competenti in materia di concorrenza, in particolare di Cina ed India.

La Commissione ha inoltre proseguito la sua attenta attività di controllo dell'attuazione delle disposizioni degli allegati su siderurgia e cantieristica navale integrati nell'atto di adesione della Croazia⁵², la quale ha aderito all'UE il 1° luglio. Per quanto riguarda i negoziati di adesione con i paesi candidati, nel 2013 sono stati fatti progressi significativi nell'esame della legislazione del Montenegro e nell'individuazione di parametri per l'apertura di negoziati sul capitolo relativo alla concorrenza.

La Commissione ha inoltre proseguito il suo impegno attivo con organismi internazionali in materia di concorrenza quali il comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e l'Unctad. Nel 2013, ha continuato a co-presiedere il gruppo di lavoro sulle concentrazioni della Rete internazionale della concorrenza e uno dei sottogruppi del gruppo di lavoro sui cartelli. Nel 2013 la Commissione è stata anche la responsabile (insieme alla Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti) dei progetti del comitato direttivo dell'ICN sui processi di indagine nelle attività di applicazione delle norme sulla concorrenza.

8. IL DIALOGO SULLA CONCORRENZA CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Il dialogo strutturato con il Parlamento europeo

La DG Concorrenza si impegna in un dialogo strutturato costante in materia di concorrenza con il Parlamento europeo e in particolare con la sua commissione Affari economici e monetari (ECON).

Il vicepresidente Almunia ha fatto visita alla commissione ECON due volte nel 2013, nel contesto del dialogo strutturato: il 28 maggio per la presentazione della relazione annuale sulla concorrenza 2012 e il 26 novembre per un aggiornamento sulle decisioni e gli sviluppi politici cruciali del 2013, in vista dei risultati del lavoro svolto dal Parlamento in materia di concorrenza per il 2014.

Il vicepresidente ha anche partecipato alla riunione della commissione per la politica regionale il 30 maggio, per discutere degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale che la commissione stava esaminando.

Nel 2013 sono state adottate due risoluzioni sulle relazioni annuali sulla politica di concorrenza: nel mese di giugno, il Parlamento ha adottato la sua risoluzione sulla relazione Sanchez Presedo, riguardante la relazione annuale sulla politica di concorrenza 2011; la

⁵² Atto di adesione della Croazia.

relazione annuale sulla politica di concorrenza 2012, invece, è stata inviata alla commissione ECON il 14 maggio, per consentire ai deputati di prepararsi per il dialogo con il Commissario, e la risoluzione sulla relazione Tremosa i Balcells è stata adottata il 10 dicembre.

Negli ultimi anni, il Parlamento ha espresso delle riserve sul tema delle ammende per le violazioni della concorrenza: la Commissione ritiene che gli orientamenti sulle ammende forniscano una sufficiente certezza del diritto per le imprese e flessibilità per la Commissione, qualora siano necessarie modifiche, e questa struttura è stata confermata in numerose occasioni dalle Corti europee.

Dialogo strutturato con il Parlamento europeo sulla modernizzazione degli aiuti di Stato

Il Parlamento è stato formalmente interpellato dal Consiglio nel processo di adozione dei regolamenti di applicazione e di procedura, capisaldi della modernizzazione degli aiuti di Stato, che ha rappresentato una priorità per la DG Concorrenza per tutto il 2013. Il Parlamento ha adottato le sue due risoluzioni nel mese di luglio, a seguito di un lavoro approfondito sulle due proposte. Oltre alla commissione ECON, anche la commissione TRAN ha dato il suo contributo emettendo un parere sul regolamento di applicazione. Prescindendo dal ruolo formale rivestito dal Parlamento nel processo legislativo, i principali messaggi da esso formulati sono stati integrati dalla Commissione nella sua revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato. Come comunicato dal vicepresidente Almunia ai deputati durante il dialogo strutturato del 26 novembre, il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato sarà completato nel 2014 con l'adozione del resto degli orientamenti sugli aiuti di Stato.

Parallelamente e successivamente all'adozione dei regolamenti di applicazione e di procedura nel mese di luglio, è proseguito il lavoro di revisione e aggiornamento di tutte le normative sugli aiuti di Stato. Il 6 maggio si è svolta una terza consultazione pubblica sul progetto di comunicazione sul cinema, seguita dal testo definitivo della comunicazione il 14 novembre. L'ECON è stata informata di tale iniziativa, nonché dell'inizio della consultazione pubblica sugli orientamenti sugli aiuti di Stato per gli aeroporti e le compagnie aeree (orientamenti sull'aviazione) il 3 luglio, della consultazione sugli aiuti "de minimis" del 17 luglio, della consultazione pubblica sul regolamento generale di esenzione per categoria del 29 luglio e della consultazione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione del 14 novembre.

Il 16 maggio è stato inviato all'ECON un documento di lavoro sugli orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, un altro argomento su cui il personale della DG Concorrenza ha informato i deputati e il personale del Parlamento. La commissione REGI ha presentato un'interrogazione orale con discussione sugli orientamenti per gli aiuti a finalità regionale nel contesto dei dibattiti paralleli sulle nuove carte degli aiuti a finalità regionale e sul prossimo periodo di programmazione dei Fondi strutturali.

Azioni di risarcimento danni⁵³

Il vicepresidente Almunia ha scelto di presentare la proposta della Commissione sul risarcimento dei danni prima ai deputati della commissione ECON, in una riunione aperta dei coordinatori svoltasi a Strasburgo l'11 giugno, subito dopo l'adozione da parte del collegio. La Commissione ha adottato la proposta sulla base degli articoli 103 e 114 del TFUE e l'ha quindi trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio seguendo la procedura legislativa ordinaria. I servizi della Commissione hanno partecipato al seminario sulla proposta, ospitato dal relatore della commissione ECON il 18 settembre, e hanno avuto il primo scambio di opinioni il 17 ottobre per rispondere alle domande.

Accordo con la Svizzera

Le prime informazioni dei servizi della DG Concorrenza al Parlamento europeo sulle trattative con l'autorità svizzera competente in materia di concorrenza per un accordo di

⁵³ COM(2013) 404 final: proposta di direttiva relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

seconda generazione sono state trasmesse nel novembre 2010. Nel giugno 2013, il Consiglio ha formalmente chiesto al Parlamento di dare il suo consenso a tale accordo. La DG Concorrenza ha lavorato con il relatore, partecipando a un seminario per assistenti, a un'audizione pubblica nonché a un incontro con i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Prosegue il rafforzamento della comunicazione della DG Concorrenza con la commissione ECON

Come negli anni precedenti, la DG Concorrenza ha organizzato un seminario per gli assistenti della commissione ECON e i consulenti politici responsabili in merito ai temi principali della relazione annuale sulla politica di concorrenza 2012, che si è svolto il 17 maggio presso la sede della DG Concorrenza. Il seminario è stato seguito da una sessione informativa di approfondimento per gli assistenti dei relatori sull'applicazione delle norme antitrust e delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti e sugli aiuti di Stato alle banche, nonché da una sessione informativa di alto livello sui principali temi politici per i deputati del gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione ECON.

Nel mese di luglio, la Commissione ha adottato una nuova comunicazione sul settore bancario per aggiornare gli orientamenti pubblicati nel 2008, all'inizio della crisi finanziaria, e integrare l'esperienza acquisita nel frattempo. La Commissione ha inoltre elaborato un documento di analisi per il Comitato economico e finanziario (CEF), che è stato inviato al presidente della commissione ECON.

La DG Concorrenza ha continuato a informare regolarmente le commissioni parlamentari competenti sulle consultazioni pubbliche e sull'adozione di nuovi orientamenti e documenti politici.

Nel 2013 il personale della DG Concorrenza ha avuto incontri bilaterali con numerosi deputati per discutere del lavoro del Parlamento sui diversi casi di concorrenza. I servizi della Commissione hanno preparato le risposte a 366 interrogazioni parlamentari scritte e a 21 petizioni per le quali la DG Concorrenza era capofila.

La DG Concorrenza e la commissione ECON hanno continuato a scambiarsi informazioni per quanto riguarda gli studi e nel mese di luglio i servizi della DG Concorrenza hanno comunicato alla segreteria ECON gli studi commissionati dalla DG nel 2013.

L'impegno della DG Concorrenza con il CESE e il CdR

La Commissione ha inoltre informato il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR) in merito a importanti iniziative politiche e ha partecipato a riunioni dei gruppi di studio e di sezione. Il 1° febbraio, il vicepresidente Almunia ha partecipato alla riunione plenaria del Comitato delle regioni sulla riforma degli aiuti di Stato e sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale 2014-2020.